

denti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione esige la massima collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve controllare lo stato di smaltimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

della Spagna e del Portogallo e delle sue modalità di applicazione per i prodotti che non sono disciplinati dal presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio del regime previsto nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione

Nel 1996 e nel 1997, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il dazio doganale all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in appresso, originari di Ceuta, sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti comunitari indicati in riguardo:

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente in pezzi	Diritto contingentale (in %)
09.0321	ex 0301 99 90	* 20	Avannotti e novellame, vivi, di orata (<i>Sparus aurata</i>) e di spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	2 500 000 pezzi	0
09.0322	0302 69 94 0302 69 95		Spigoli (<i>Dicentrarchus labrax</i>), orati regio (<i>Sparus aurata</i>), fresco o refrigerato	100 tonnellate	0

Articolo 3

La prova del carattere originario del prodotto è fornita a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1135/88⁽¹⁾.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare qualsiasi misura amministrativa utile a garantirne una gestione efficace.

Articolo 5

Qualora un importatore presenti in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per prodotti contemplati dal presente regolamento e qualora tale dichiarazione sia accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, tramite notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con indicazione della data d'accettazione di tale dichiarazione devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data d'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, entro i limiti del saldo disponibile.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, esso li riverserà quanto prima nel volume contingentale.

Qualora i quantitativi richiesti siano superiori al saldo disponibile del contingente, si procederà all'attribuzione in proporzione alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e ininterrotto al contingente, finché lo consente il saldo del volume contingentale.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione agiscono in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e di metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5).